



Equitalia

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Prot. 2016/94071

DISPOSIZIONE N. 103 DEL 28/11/2016

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle licenze SAS - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

A decorrere dal 2009, Equitalia S.p.A. ha acquisito licenze *software* per una serie di prodotti della suite SAS, nell'ambito del *datawarehouse* per condurre analisi e lavorazioni del magazzino contribuenti. Tali licenze sono state unicamente acquisite come "licenza d'uso" e manutenzione.

Inoltre, negli ultimi mesi sono emerse nuove esigenze che hanno fatto maturare la necessità di acquisire ulteriori licenze d'uso software ("SAS STAT" e "SAS/ACCESS Interface to DB2").

Considerato che la scadenza di tutte le licenze d'uso SAS è fissata al 31 dicembre 2016, al fine di garantire la continuità operativa del servizio di Campaign Management e del relativo monitoraggio degli esiti, nonché dell'Analisi di Magazzino, con RdA-2016/0509 del 7 ottobre 2016 della Funzione Demand & Delivery Servizi Riscossione, Enti e Contribuenti è stata sollevata l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità.

In particolare, è stata richiesta l'erogazione dei servizi e delle forniture delle indicate licenze per un ulteriore periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2017.

La Funzione richiedente - nell'individuare il nuovo arco temporale di erogazione delle prestazioni richieste - ha tenuto conto della pubblicazione del 31 agosto 2016 delle linee guida dell'ANAC in materia di servizi e forniture infungibili. Queste ultime, anche se non ancora definitive, richiedono che qualsiasi procedura relativa all'acquisizione di beni e servizi infungibili sia preceduta da un'indagine preliminare di mercato diretta ad accertare la sussistenza di soluzioni tecniche alternative, idonee a soddisfare le esigenze delle stesse stazioni appaltanti.

Pertanto, in ragione delle menzionate indicazioni fornite dall'ANAC, dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dell'indagine di mercato e delle esigenze di garantire comunque l'erogazione dei servizi ritenuti indispensabili alle funzioni istituzionali affidate ad Equitalia e garantiti attraverso le licenze sopraindicate, appare necessaria la fornitura dei servizi in oggetto per una durata di 12 mesi. Ciò posto, dalle valutazioni di natura tecnica ed economica contenute nella citata RDA, emerge altresì che:

- le licenze in oggetto sono commercializzate esclusivamente da SAS Institute srl, (la SAS Institute S.r.l., è una società controllata da SAS Institute Inc., unico distributore dei prodotti software SAS nel territorio della Repubblica Italiana) e non sono acquistabili da altri rivenditori;

- l'eventuale acquisto di licenze differenti da quelle attualmente utilizzate comporterebbe la dismissione di quanto finora realizzato e il riavvio delle attività progettuali praticamente dall'inizio, con la diretta conseguenza che la nuova soluzione tecnica, ove esistente e realizzabile, sarebbe disponibile, allo stesso livello di funzionalità dell'attuale, non prima di 12 mesi.
- l'eventuale acquisto di prodotti alternativi richiederebbe, oltre al costo per la sostituzione delle licenze in essere (di circa 600.000), ulteriori costi di investimento non recuperabili (sunk costs) pari a circa euro 460.000.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Le recenti Linee Guida Anac del 31 agosto 2016 subordinano il ricorso a "procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" al previo accertamento dell'effettiva infungibilità del fornitore attuale.

In particolare, nel caso di fornitura e servizi ritenuti infungibili - ai sensi delle citate Linee Guida – è possibile il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara solo dopo aver effettuato una consultazione preliminare di mercato che consenta di valutare anche possibili soluzioni alternative e progetti di sostituzione delle soluzioni in essere a favore di soluzioni basate su standard.

Pertanto, nelle more dell'espletamento della predetta procedura esplorativa, occorre valutare la soluzione migliore che garantisca la prestazione dei servizi in oggetto senza soluzioni di continuità.

A tal riguardo, occorre tener conto di quanto attestato dalla Funzione richiedente nella Nota tecnica allegata alla suddetta RdA da cui emerge che:

- la necessità del rinnovo della manutenzione delle licenze SAS già in uso e dell'acquisto di licenze per nuovi prodotti deriva dall'esigenza di garantire la continuità operativa della manutenzione delle licenze in oggetto;
- le menzionate licenze sono commercializzate esclusivamente da SAS Institute srl e non sono acquistabili da altri rivenditori;
- l'eventuale acquisto di licenze differenti da quelle attualmente utilizzate comporterebbe la dismissione di quanto finora realizzato e il riavvio delle attività progettuali praticamente dall'inizio, con la diretta conseguenza che la nuova soluzione tecnica, ove esistente e realizzabile, sarebbe disponibile, allo stesso livello di funzionalità dell'attuale, non prima di 12 mesi. Pertanto, dovendo garantire la continuità operativa dei servizi in essere, sarebbe comunque necessario acquisire la manutenzione delle licenze SAS per almeno un anno ad un costo stimato di €230.000.

In ogni caso, tale soluzione risulta lo strumento più idoneo a consentire il corretto svolgimento dei servizi informatici che, essendo strettamente funzionali

al servizio pubblico della riscossione dei tributi, ne assicurano il puntuale espletamento senza soluzione di continuità.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, nel caso in esame appare possibile ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza, che rinviene il suo presupposto normativo nelle previsioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), punto 3) D.Lgs.50/2016, in virtù del quale "nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è consentita: ... c) nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il menzionato articolo descrive, infatti, l'ipotesi in cui la stazione appaltante, in via del tutto eccezionale, possa derogare alle normali procedure aperte dell'evidenza pubblica, ricorrendo alla c.d. procedura negoziata per "estrema urgenza" laddove quest'ultima derivi da eventi non prevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il ricorso a tale procedura appare giustificato in quanto ricorrono entrambi i presupposti previsti dalla norma, ossia:

- l'estrema urgenza, rinvenibile nell'improrogabile scadenza dell'affidamento in corso fissata per il prossimo 31 dicembre 2016;
- la non imputabilità dell'estrema urgenza all'amministrazione aggiudicatrice, in quanto l'urgenza è stata dettata dalla recente emanazione delle Linee Guida Anac dello scorso 31 agosto 2016 che, come innanzi precisato, impongono per le forniture e i servizi infungibili una previa consultazione preliminare del mercato.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del citato D.Lgs. n. 50/2016. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, tale criterio di aggiudicazione è giustificato dalla circostanza che si è in presenza di servizi forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Si rileva, inoltre, che la procedura acquisitiva proposta non è in contrasto con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. "Legge di stabilità 2016"), la quale prevede (art. 1, comma 512) che le PA e le società individuate ex art. 1, Legge n. 196/2009 (tra le quali ultime è ricompresa Equitalia), debbono procedere all'acquisto di "beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip ...", ad eccezione dei casi in cui "il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione" (art.1, comma 516). In tale ipotesi i predetti approvvigionamenti devono essere motivatamente autorizzati dal vertice amministrativo e comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. Orbene, la struttura richiedente ha effettuato una verifica delle convenzioni e degli accordi quadro attivi, all'esito della quale è risultato che non vi sono strumenti Consip aventi ad oggetto i servizi di cui trattasi; pertanto, ricorrendo nel caso specifico la condizione di cui all'art. 1, comma 516, della citata legge, è possibile procedere all'approvvigionamento con modalità diverse dalle Convenzioni e/o Accordi Quadro Consip.

Inoltre, dalle risultanze della RDA emerge che della spesa relativa ai costi operativi dell'iniziativa si è tenuto conto in sede di riprogrammazione del fabbisogno complessivo di beni e servizi informatici alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 515, della Legge di cui sopra che, com'è noto, prevede

l'obbligo di raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, un risparmio di spesa annuale pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 513.

L'iniziativa è stata pianificata col codice 99.14.

Tale acquisto, inoltre, è stato autorizzato espressamente ai sensi dell'art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015, con autorizzazione dell'Amministratore delegato prot. n. 92134/2016 del 24 novembre 2016. Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,

**il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica
giusta procura speciale dell'Amministratore Delegato del 28 giugno 2016,
Rep. n. 41629 Racc. n. 23455 per atti del Notaio Marco De Luca**

DISPONE

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione delle licenze SAS già in uso e l'acquisizione delle licenze per i nuovi prodotti dalla SAS Institute Srl descritti in premessa.

A tal riguardo, si stabilisce che:

- l'importo complessivo a base di gara è di Euro 199.500 (centonovantanovemilacinquecento/00), IVA esclusa;
- gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero;
- l'affidamento avrà durata annuale e sarà sottoscritto con l'aggiudicatario un contratto con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- sarà inviata una Lettera di invito alla società SAS Institute S.r.l;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016;
- il contratto conterrà una specifica clausola con la quale SAS Institute Srl si impegna a fornire – con la sottoscrizione del contratto - gli aggiornamenti rilasciati dallo stesso a far data dal 1° gennaio 2017 fino alla data di sottoscrizione dello stesso;
- il corrispettivo sarà determinato a misura;
- il Contratto verrà sottoscritto, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- il Responsabile della U.O. Procedure di gara è delegato alla sottoscrizione e all'inoltro delle istanze di verifica presso le autorità competenti in merito al possesso dei requisiti generali *ex lege* previsti ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile del procedimento è Luciano Foti;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Umberto Properzi.

Renato Scognamiglio
(Firmato digitalmente)